



**Comune
di Verona**

COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ordinanza Sindacale n. 44 del 19/03/2021

OGGETTO: COMMERCIO - RIMOZIONE DEGLI ARREDI DI PLATEATICI ALLESTITI NEL PERIODO DI VIGENZA DELLE COSSIDETTE ZONE ROSSE, ARANCIONI O ARANCIONI RAFFORZATE

Premesso che:

- il D.P.C.M. 2 marzo 2021 relativo alle misure di contenimento del contagio da Covid-19, vigente dal 6 marzo al 6 aprile 2021, rispettivamente all'art. 37e all'art. 46 prevede che per le zone arancioni e le zone rosse:
"1. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00";
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto*" è stato stabilito che ai suddetti territori si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V ("c.d. zona rossa") del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Preso atto che, al fine di sostenere la ripresa dell'attività economica dei pubblici esercizi, il Governo ha normato la possibilità di avvalersi dei plateatici stabilendo la gratuità dell'occupazione del suolo, dapprima fino al 31 ottobre 2020, poi fino al 31 dicembre 2020 e da ultimo, con la legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogando tale esenzione fino al 31 marzo 2021;

Considerato che:

- durante il periodo in cui gli esercizi possono effettuare la somministrazione solo con la modalità dell'asporto, sono state segnalate dai cittadini ed accertate dagli Organi di controllo numerose situazioni in cui venivano utilizzati tavoli e sedie per appoggiarvi i prodotti venduti per l'asporto, ricreando in tal modo situazioni di

avvicinamento tra i clienti durante la consumazione ed eludendo quindi le disposizioni normative;

- non è ammissibile consentire la consumazione dei prodotti sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio, avvalendosi di arredi lasciati sul suolo pubblico, che favoriscono la violazione al disposto normativo sopra richiamato;

Ritenuto pertanto opportuno, per dare più puntuale attuazione alle disposizioni sopra citate, far venir meno le condizioni strutturali che favoriscono i descritti comportamenti illeciti degli avventori;

Con i poteri stabiliti dall'art. 50 del d.lgs. 267/2000 – Testo unico degli Enti Locali;

Vista la normativa sopra richiamata;

ORDINA

in attuazione del D.P.C.M. 2 marzo 2021, che i titolari di concessione/nulla osta per l'utilizzo di plateatici allestiti su suolo pubblico, privato aperto al pubblico transito e su stalli di sosta o per ciclomotori debbano provvedere a rimuovere, o quantomeno ad accatastare, rendendoli inutilizzabili, i tavoli, le sedie ed ogni altro elemento atto all'appoggio dei prodotti serviti per l'asporto, nei periodi in cui la normativa statale qualifica il territorio del Comune di Verona facente parte delle zone cosiddette rosse, arancioni o arancioni rafforzate.

Ai sensi dell'art. 7bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, la violazione della disposizione di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00. Si applicano i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 sopra citata, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e per adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- al Prefetto;
- al Direttore Generale del Comune di Verona;
- al Comando della Polizia Locale;
- alla Direzione Commercio Attività Produttive;
- alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti).

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal d.lgs. 104/2010, o al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
SBOARINA FEDERICO